



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA  
 CENTRALINO: 091.680.84.02  
 FAX: 091.680.84.98  
 Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)  
 e-mail: [crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it](mailto:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it)

## Stagione Sportiva 2020/2021

### Comunicato Ufficiale n. 145 TFT 16 del 27 ottobre 2020

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2020/2021, troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

#### **Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
 FAX: 0916808462      PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE / CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE****PRESSO IL COMITATO REGIONALE SICILIA****DECRETO**

Visto l'art. 50, comma 8, del Codice della Giustizia Sportiva secondo cui *“Le udienze degli organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico”*;

RITENUTO di disciplinare le modalità di utilizzo dello strumento della videoconferenza e di svolgimento delle udienze;

**DECRETA**

**1** ai sensi dell'art. 50, comma 8, secondo periodo, del C.G.S., le udienze del Tribunale Federale Territoriale e della Corte Sportiva di Appello Territoriale possono svolgersi mediante collegamenti da remoto in video conferenza.

**2** Nei casi in cui viene disposta la discussione in videoconferenza, la Segreteria comunica agli avvocati e/o alle parti, prima della trattazione, l'avviso del giorno e dell'ora del collegamento da remoto. Le convocazioni sono distribuite in un congruo arco temporale.

**3** La comunicazione di cui al comma 2 avviene nel rispetto dei termini di cui al codice della giustizia sportiva e con modalità idonee ad assicurare l'avvenuta ricezione della stessa. Il tempo di attesa degli avvocati e/o delle parti prima di essere ammessi alla discussione è contenuto quanto più è possibile, compatibilmente con il numero di discussioni richieste. L'orario indicato nell'avviso è soggetto a variazioni in aumento. Nella stessa comunicazione è inserita l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito internet della Federazione.

**4** Gli Avvocati e/o le parti comunicano tre giorni prima dell'udienza, con nota da depositarsi telematicamente presso la segreteria del Tribunale Federale Territoriale ( se trattasi di deferimento della Procura Federale) o della Corte Sportiva di Appello Territoriale ( se trattasi di reclamo avverso ad una decisione del GST), l'indirizzo email o PEC della parte, qualora la stessa intenda partecipare personalmente ai sensi della normativa vigente.

**5** Il giorno dell'udienza la Segreteria del Tribunale Federale Territoriale/Corte di Appello Territoriale invia il link ipertestuale per partecipare alla video conferenza di cui al comma 4 all'indirizzo email indicato. Tale link è strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore e/o soggetto delegato.

**6** La copia informatica di tutte le comunicazioni è inserita nel fascicolo del procedimento a cura della Segreteria.

**7** Per partecipare alla discussione da remoto in video conferenza gli avvocati e/o le parti devono garantire la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla video conferenza e l'utilizzo di un idoneo e aggiornato programma antivirus.

**8** All'udienza il Presidente del Collegio, con l'assistenza del segretario, verifica la funzionalità del collegamento nonché le presenze e dà atto nel processo verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti, previa esibizione della tessera di iscrizione all'albo degli avvocati o di un documento di identità, e della loro volontà di dar corso all'udienza da remoto; nel verbale dell'udienza si dà altresì atto che le parti dichiarano di avere letto l'informativa di cui al comma 3 e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, lettera b) ed f) del Regolamento (UE) 2016/679.

**9** All'atto del collegamento e prima di procedere alla discussione, i difensori delle parti e/o le parti stesse dichiarano sotto la loro responsabilità, che quanto accade nel corso dell'udienza non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere all'udienza. La dichiarazione dei difensori e/o delle parti stesse è inserita nel verbale dell'udienza. In tale verbale è inserita altresì analogha dichiarazione dei componenti del Collegio.

**10** Qualora il collegamento risulti impossibile per ragioni tecniche il Presidente del collegio assume le necessarie determinazioni, incluso l'utilizzo di strumenti di audioconferenza.

**11** I difensori delle parti e le parti anche se collegati da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il Presidente del Collegio disciplina l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti e regola l'ammissione e l'esclusione dei difensori o delle parti all'udienza stessa. In ogni caso il difensore o la parte, quando siano stati invitati dal Presidente ad intervenire, attivano la funzione audio.

**12** E' vietata la registrazione delle udienze, con ogni strumento e da parte di chiunque. E' in ogni caso vietato l'uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi utilizzati per la video conferenza o, comunque, altri strumenti o funzioni idonee a conservare traccia delle opinioni espresse dai partecipanti all'udienza o alla camera di consiglio.

IL PRESIDENTE  
f.to Avv. Ludovico La Grutta

Depositato in Palermo in data 27 ottobre 2020

IL SEGRETARIO  
f.to Dott. Roberto Rotolo

Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 27 ottobre 2020**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI